



Prefettura di Pavia

Pavia, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia di PAVIA

p.c. Al Sig. Presidente della Provincia di PAVIA

Al Sig. Questore di PAVIA

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di PAVIA

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di PAVIA

Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di PAVIA

Al Sig. Direttore dell'AAT 118 di PAVIA

Alla Sig. Presidente della Croce Rossa di PAVIA

OGGETTO: Dichiarazione periodo ad alto rischio di incendio boschivo per la stagione invernale – primaverile 2022. Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco (Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/200, l.r. 31/2008, Rr. 5/2007).

La Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, con nota n. 2914 in data 28 gennaio u.s., che si allega in copia per pronta consultazione, ha dichiarato lo stato di alto rischio di incendio boschivo con decorrenza immediata e sino ad avvenuta revoca.

In base a tale provvedimento, per tutta la durata del periodo di alto rischio e su tutto il territorio regionale, si applicano le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco, di cui agli artt. 4 e 7 della legge 21 novembre 2000, n.353, artt. 45 comma 4 e 61, comma 9 della legge regionale 31/2008, e D.L. 8 settembre 2021, n.120, convertito in legge con modificazioni dalla L.155/2021.



Prefettura di Pavia

In particolare, con la richiamata nota, la Regione Lombardia dispone, nell'arco temporale in cui è vigente lo stato di pericolo, il divieto assoluto, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale, di accensione di fuochi all'aperto nei boschi, o a distanza da questi inferiore a 100 metri.

Per l'individuazione dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori si rimanda al Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022, punti 4.3 "periodi a rischio incendio boschivo" e 4.4 "i divieti e le sanzioni".

Tanto premesso, le SS.LL., nell'ambito delle rispettive competenze, sono invitate a porre in essere tutte le iniziative idonee volte alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Per quanto riguarda le attività di prevenzione, si rinnovano le indicazioni già fornite con circolare n.17189 del 24 marzo u.s., in merito alla necessità di proseguire e potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini, promuovendo la cultura della protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente.

Si ribadisce altresì l'importanza dei Comuni nelle attività di prevenzione sui propri territori, anche attraverso l'istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'art.10 della Legge 353/2000.

Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. ad attivarsi, preventivamente, al fine di evitare ogni possibili criticità.

Il Prefetto
Mannella

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL
FUOCO DELLA LOMBARDIA
Email: dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it

COMANDO REGIONE CARABINIERI
FORESTALE LOMBARDIA
Email: fmi44027@pec.carabinieri.it

COMANDO LEGIONE CARABINIERI
LOMBARDIA
Email: tmi38786@pec.carabinieri.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
(A.N.A.)
Email: fondazioneana@legalmail.it

PRESIDENZA

PRESIDENZA
ANTONELLO TURTURIELLO

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
ANNA BONOMO

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E
SVILUPPO RURALE
ANDREA MASSARI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E
CLIMA
DARIO FOSSATI

LORO SEDI

Oggetto : Dichiarazione periodo ad alto rischio di incendio boschivo per la stagione invernale - primaverile 2022. Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco (Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, l.r. 31/2008, R.R. 5/2007).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Viste:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ed in particolare l’art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle

Referente per l'istruttoria della pratica: MARCO BALDUSSI Tel. 02/6765.1174

aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo oltre che degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e l'art. 10, commi 5, 6 e 7, che definiscono i divieti nei periodi a rischio e le sanzioni previste;

- la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” ed in particolare: l'articolo 45, comma 4, come modificato dall'art.10, comma 1 della legge regionale 19/2014 che attribuisce al Direttore Generale competente, in occasione di condizioni meteorologiche e ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, la dichiarazione dello “stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale” disponendo le prescrizioni necessarie; l'art. 61 della L.R. 31/2008, che stabilisce le sanzioni per le trasgressioni ai divieti vigenti nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;
- il Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 “Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed in particolare l'art. 5 “Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi”;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2019, n. XI/2725, che approva il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020 – 2022 ed in particolare il cap. 4 del citato Piano che definisce:
 - le modalità di definizione del rischio di incendio boschivo;
 - le aree a rischio di incendio boschivo;
 - i periodi a rischio di incendio boschivo;
 - i divieti e le sanzioni.
- la Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 “Disposizione regionali in materia di Protezione Civile”;

Richiamata la D.G.R. 4812 del 31/05/2021, con la quale il Dr. Roberto Laffi è stato confermato Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile;

Visti i comunicati del Servizio Meteo Regionale di ARPA Lombardia e gli avvisi di criticità emessi dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi di Regione Lombardia, che confermano la persistenza di condizioni meteorologiche (indici di pericolosità, andamento stagionale) favorevoli all'innescio e alla propagazione di incendi boschivi su gran parte del territorio regionale;

Sentita la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Lombardia e il Comando Regionale Carabinieri Forestali Lombardia, che concordano sulla presenza di condizioni ambientali-vegetazionali (disponibilità di combustibile fine) che possono favorire lo sviluppo di incendi boschivi;

Referente per l'istruttoria della pratica: MARCO BALDUSSI Tel. 02/6765.1174

tutto ciò premesso e considerato,

DICHIARA

lo **STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO** con decorrenza immediata sino ad avvenuta revoca e

DISPONE

1. Per tutta la durata del periodo di alto rischio e su tutto il territorio regionale, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco, di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, agli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008 e alla Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
2. Nell’arco temporale in cui vige il presente periodo di alto rischio di incendio boschivo, il divieto di accensione di fuochi all’aperto nei boschi, o a distanza da questi inferiore a 100 metri, è assoluto, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale.
3. Per l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si rimanda ai punti 4.3 “periodi a rischio di incendio boschivo” e 4.4 “i divieti e le sanzioni” del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020 – 2022.
4. Le Autorità Militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché nell’esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli incendi.
5. Il Direttore della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia è invitato, in esecuzione della Convenzione in essere tra Regione Lombardia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Lombardia, a predisporre le misure previste dalla medesima Convenzione che verranno attivate da Regione Lombardia.
6. Il Comandante della Regione Carabinieri Forestale Lombardia, in attuazione della Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali per l’impiego delle Unità Carabinieri forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale, è invitato a dare tutte le disposizioni ritenute opportune per l’attivazione delle strutture periferiche dell’Arma impiegate nell’attività di prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi.
7. Gli Enti Locali in indirizzo sono invitati a comunicare tempestivamente l’attivazione del periodo di alto rischio a tutti i Comuni di competenza; risulteranno utili tutte le iniziative più idonee per rendere pubblica tale indicazione attraverso i mezzi di informazione.
8. Devono essere attivate le Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo affinché possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE
TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
ROBERTO LAFFI

Referente per l'istruttoria della pratica: MARCO BALDUSSI Tel. 02/6765.1174